

ItaliaDigitalWeb.it



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DEFINIZIONI

Fornitore: ITALIADIGITALWEB.IT DI ROBERTO BIANCHI (Partita IVA 04717910402), con sede legale in 47923 RIMINI (RN) VIA DELL'ALLODOLA 17, in persona del titolare Roberto Bianchi, Digital Marketing Consultant, specializzato in Web Design e Web Marketing Strategico, roberto.bianchi@italiadigitalweb.it PEC roberto.bianchi@pec.it in persona del titolare Roberto Bianchi, fornitore dei Servizi e/o dei Prodotti oggetto del Contratto.

Cliente: la persona fisica o giuridica, l'ente privato o pubblico, l'organizzazione, il professionista, la ditta individuale o il diverso soggetto contraente del Fornitore e così individuato nel Contratto.

Parte: indistintamente il Fornitore o il Cliente, congiuntamente anche "Parti".

Terzi: le persone fisiche o giuridiche o qualsivoglia altro soggetto, diversi dalle Parti.

Servizi: i Servizi che, da soli o unitamente ai Prodotti, costituiscono l'oggetto della prestazione di cui al Contratto.

Prodotti: i Prodotti che, da soli o unitamente ai Servizi, costituiscono l'oggetto della prestazione di cui al Contratto.

Progetto: l'insieme delle azioni, comprese in una o più fasi, dirette e finalizzate alla fornitura di uno o più Prodotti o di uno o più Servizi da parte del Fornitore, nonché l'opera finale che ne consegue considerata sia come bene materiale, che come bene immateriale.

Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali che disciplinano in modo generale ed uniforme il rapporto tra Fornitore e Cliente, sia per singoli Servizi e/o Prodotti, sia complessivamente.

Modulo d'Ordine: il modulo, contenente le Condizioni Particolari di Contratto, in cui è definita nel dettaglio l'erogazione dei Prodotti e/o dei Servizi.

Condizioni Particolari: le condizioni particolari che disciplinano in modo specifico il rapporto tra Fornitore e Cliente, anche con eventuale richiamo al Preventivo o alla Scheda Tecnica.

Preventivo: il documento denominato "preventivo", "offerta" o in altro analogo modo, inviato dal Fornitore al Cliente nella fase di trattativa o comunque in quella che precede il perfezionamento del Contratto, che definisce l'elenco dei Servizi e/o dei Prodotti offerti, la loro descrizione, i relativi prezzi, le modalità ed i tempi di loro erogazione e di pagamento del corrispettivo, nonché ogni ulteriore profilo.

Scheda Tecnica: la scheda tecnica o altro documento analogo contenente informazioni di natura tecnica, commerciale o simili sui Prodotti e/o sui Servizi oggetto di prestazione.

Contratto: l'insieme delle presenti Condizioni Generali, delle Condizioni Particolari e del Modulo d'Ordine, del Preventivo, della Scheda Tecnica e di ogni altro documento inerente le prestazioni, costituenti nel complesso la disciplina contrattuale vincolante tra le Parti.

Contenuti: tutti i testi, i file, le immagini, la grafica, le illustrazioni, le informazioni, i dati, i codici, gli audio e video e gli altri contenuti e materiali in qualsiasi formato, oggetto dei Servizi e/o dei Prodotti.

1. Valore delle definizioni e degli allegati

Le Definizioni e gli allegati formano parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali.

2. Applicazione delle presenti Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i Servizi e/o Prodotti offerti dal Fornitore o comunque prestati dal Fornitore nell'ambito del Contratto.

3. Oggetto delle Condizioni Generali

Le presenti Condizioni Generali disciplinano in modo generale ed uniforme il rapporto di fornitura di Servizi e/o di Prodotti da parte del Fornitore in favore del Cliente o di Terzi indicati nel Contratto.

Resta fermo quanto specificamente previsto nel Modulo d'Ordine, nel Preventivo, nella Scheda Tecnica. In caso di contrasto tra i documenti componenti il Contratto, avranno efficacia nell'ordine gerarchico: 1) il Modulo d'Ordine; 2) il Preventivo; 3) la Scheda Tecnica; 4) le Condizioni Generali.

4. Origine e svolgimento del rapporto tra le Parti

Nella fase delle trattative o comunque in quella che precede il perfezionamento del Contratto, il Fornitore rende al Cliente un Preventivo, cui allega, contestualmente o successivamente, il Modulo d'Ordine contenente le Condizioni Particolari di Contratto, l'applicabilità delle presenti Condizioni Generali ed eventuali Schede Tecniche, a loro volta contenenti eventuali ulteriori indicazioni e descrizioni dei Prodotti e/o dei Servizi richiesti.

Il Modulo d'Ordine può essere inviato anche senza previo Preventivo o Scheda Tecnica.

Il rapporto tra le Parti si perfeziona allorché il Cliente restituisca al Fornitore il Modulo d'Ordine sottoscritto. Decorso il termine eventualmente indicato per la sottoscrizione del Modulo d'Ordine senza che il Cliente abbia accettato, la proposta deve intendersi priva di effetti, salvo che per la natura del rapporto l'esecuzione sia già iniziata, nel qual caso il Contratto può ritenersi in alternativa concluso ai sensi dell'art. 1327 c.c.

Con il perfezionamento del rapporto il Cliente assume l'impegno di fornire in tempi utili e comunque entro le scadenze indicate dal Fornitore l'ulteriore documentazione, le istruzioni, le direttive, la descrizione delle proprie necessità e quant'altro sia necessario al corretto espletamento degli impegni contrattuali da parte del Fornitore stesso.

Premessa

Il Fornitore si impegna a svolgere il proprio lavoro con professionalità e competenza, in conformità alle condizioni generali del contratto e alle leggi vigenti. Tuttavia, il Fornitore desidera tutelare la propria libertà di scelta e il proprio diritto di rifiutare un lavoro che non sia in linea con i propri principi etici e morali.

5. Diritto al Rifiuto

Il Fornitore ha il diritto di rifiutare un lavoro che, a suo insindacabile giudizio, risulti:

- I. Contrario ai principi etici e morali del Fornitore;
- II. In violazione delle leggi vigenti;
- III. Incompatibile con le competenze e l'esperienza del Fornitore;
- IV. Dannevole per la reputazione del Fornitore.

5.1 Modalità di Esercizio del Diritto di Rifiuto

Il Fornitore può esercitare il diritto di rifiuto in qualsiasi momento, anche dopo aver accettato la proposta di lavoro. In caso di rifiuto, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente in forma scritta, motivando brevemente la propria decisione.

5.2 Periodo di Valutazione

Il Fornitore ha diritto a un periodo di valutazione di cinque giorni lavorativi per esaminare la proposta di lavoro e decidere se accettarla o meno. Durante questo periodo, il Fornitore potrà richiedere al Cliente informazioni aggiuntive sul progetto.

5.3 Conseguenze del Rifiuto

In caso di rifiuto del lavoro da parte del Fornitore, il Cliente non avrà diritto ad alcun risarcimento danni. Il Fornitore si impegnerà a restituire al Cliente eventuali acconti ricevuti.

6. Svolgimento delle prestazioni in caso di Progetto. Fasi. Collaudo.

Qualora l'erogazione delle prestazioni inerenti i Prodotti e/o i Servizi consista in un Progetto o comunque preveda od avvenga per fasi, il Fornitore può applicare un iter per fasi dandone indicazione nel Contratto.

Le Parti considerano ogni Fase autonoma rispetto alla precedente.

Con l'accettazione del risultato di una Fase e la conseguente chiusura della stessa, il Cliente dichiara senza riserve che quanto rappresentato e/o proposto e/o prodotto e/o realizzato dal Fornitore corrisponde alle sue direttive e/o indicazioni ed incontra il suo gradimento e soddisfazione.

Il Cliente, accettando il risultato di una Fase, dichiara altresì di essere consapevole che ogni eventuale richiesta di variazione di una Fase già definita può comportare le conseguenze di cui al Contratto.

Qualora l'erogazione delle prestazioni inerenti i Prodotti o i Servizi avvenga in unica soluzione, in più soluzioni distinte tra di loro, in modo continuativo o in altro modo diverso da quello di seguito descritto, non si applica il meccanismo per fasi, salvo che esso sia compatibile.

6.1 Consegna del Progetto

La fine di ogni Fase è comunicata al Cliente secondo le tempistiche e le modalità indicate dal Fornitore. Nel caso in cui non siano previste date specifiche per la consegna di ogni singola Fase, ma sia previsto il solo termine finale del Progetto, si deve intendere lasciata al Fornitore libertà di gestione delle tempistiche di ogni singola Fase.

In ogni caso il termine finale di consegna del Progetto deve intendersi a favore del Fornitore ed il Cliente non può pretendere una consegna anticipata.

6.2 Verifica delle Fasi

A seguito della comunicazione da parte del Fornitore della fine di una singola Fase, il Cliente provvede alla relativa verifica entro il termine indicato in Contratto e, in mancanza di indicazione, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione del completamento di ogni singola Fase oppure entro il diverso termine indicato in Contratto.

Il Cliente deve accettare la Fase o richiedere variazioni e/o integrazioni, mediante comunicazione al Fornitore entro tale termine.

In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra indicato, la singola Fase si ritiene accettata.

In ogni caso di accettazione esplicita o implicita di una Fase, il Fornitore può iniziare la Fase successiva, senza più alcuna possibilità di richiedere modifiche o formulare contestazioni da parte del Cliente. In caso di comunicazione da parte del Cliente entro il termine sopra indicato di variazioni e/o integrazioni si rinvia all'art. 6.4.

Il Fornitore si riserva in ogni caso di accettare, in deroga a quanto sopra, eventuali comunicazioni da parte del Cliente anche oltre il termine sopra indicato. In tal caso il termine finale di consegna del Progetto subirà una proroga pari a tale ritardo di comunicazione.

6.3 Fornitura dei contenuti da parte del Cliente e partecipazione al Progetto

Laddove necessario o richiesto, il Cliente si impegna a fornire tempestivamente e senza ritardo i Contenuti al Fornitore.

Allo stesso modo il Cliente si impegna a collaborare attivamente con il Fornitore per l'evoluzione del Progetto.

Nessun ritardo può essere addebitato al Fornitore per ritardi imputabili al Cliente o per la mancata collaborazione di quest'ultimo.

6.4 Variazioni e/o integrazioni

In caso di richiesta da parte del Cliente di variazioni e/o integrazioni di una singola Fase entro il termine indicato al punto 6.2, il Fornitore comunica se tali variazioni e/o integrazioni rientrano o meno nell'oggetto del Contratto.

Nel caso vi rientrino, il Fornitore comunica la relativa fattibilità e tempistica, con conseguente proroga del termine finale di consegna del Progetto.

Nel caso non vi rientrino, il Fornitore comunica la relativa fattibilità e tempistica nonché l'adeguamento del corrispettivo convenuto, con fissazione di un termine per la sua accettazione da parte del Cliente. In tal caso il Cliente può accettare l'adeguamento del corrispettivo o recedere dal contratto fermo restando l'obbligo a corrispondere al Fornitore il corrispettivo dovuto per le Fasi già eseguite, oltre ad un indennizzo equitativo per la chiusura anticipata del rapporto.

La mancata comunicazione da parte del Cliente, entro il suddetto termine, della sua volontà di recesso comporta l'accettazione implicita dell'adeguamento di corrispettivo e la prosecuzione della Fase.

Rimane salva in ogni caso la facoltà da parte del Fornitore di recedere dal contratto laddove le variazioni e/o integrazioni richieste dal Cliente risultino di notevole entità rispetto al Progetto già predisposto o alle Fasi già realizzate ovvero non risultino fattibili. In tale caso il Cliente si impegna a tenere

indenne il Fornitore stesso per l'attività sino ad allora prestata e per ogni danno derivante dall'anticipata cessazione del rapporto. In ogni caso il Fornitore trattiene quanto già versato dal Cliente a titolo di pagamento delle Fasi già svolte e/o degli importi già pagati ratealmente, i quali vengono imputati a pagamento dell'attività già prestata.

La stessa disciplina di approvazione delle variazioni e/o integrazioni, con eventuale adeguamento del corrispettivo, si applica, per quanto compatibile, anche nel caso in cui dette variazioni e/o integrazioni si rendano tecnicamente necessarie per il Progetto.

6.5 Collaudo finale

Salvo quanto precede, qualora il Progetto od in ogni caso la prestazione in capo al Fornitore necessiti di collaudo finale, esso viene eseguito a cura dello stesso Fornitore, previa comunicazione al Cliente con preavviso di almeno tre giorni lavorativi e con le modalità ivi descritte, oppure secondo le diverse tempistiche e modalità indicate in Contratto.

Il Cliente può prendere parte al collaudo e deve svolgere le proprie eventuali contestazioni in quella sede.

Eseguito positivamente il collaudo per assenza di contestazioni o per assenza del Cliente, l'attività del Fornitore oggetto di collaudo si considera eseguita ed accettata.

Nel caso in cui il Cliente riceva la prestazione senza riserve anche in assenza di collaudo, essa si considera in ogni caso accettata.

In caso di contestazioni, esse vengono discusse tra le Parti prima di procedere ad ulteriori prestazioni ed i termini contrattuali rimangono sospesi durante tale discussione.

7. Regime particolare del trasferimento dei diritti

Nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto Servizi o Prodotti che prevedano diritti trasferibili, ad esempio in relazione a programmi per elaboratore, banche dati o altre opere di proprietà intellettuale o industriale, sia che essi siano di nuova realizzazione o sviluppo, sia che essi siano preesistenti ed oggetto di fornitura, il trasferimento dei diritti sui Servizi o Prodotti sarà soggetto alla disciplina della legge sul diritto d'autore (legge 633/1941) in tema di programmi per elaboratore e banche dati, nonché per quanto applicabili e compatibili, alle ulteriori norme in tema di opere soggette al diritto d'autore e diritti connessi, nonché alle norme in tema segreti commerciali o altri diritti di proprietà industriale di cui al Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005) ed in ogni caso alle correlate discipline comunitarie ed internazionali. Il particolare regime di trasferimento dei diritti è concordato tra le Parti nelle Condizioni Particolari e/o nel Preventivo e/o nelle Schede Tecniche, che potranno stabilire se esso sia:

- I. esclusivo: in tal caso i diritti sui Servizi saranno oggetto di trasferimento esclusivamente al Cliente e non potranno essere trasferiti dal Fornitore a terzi;
- II. non esclusivo: in tal caso i diritti sui Servizi oggetto di trasferimento al Cliente potranno essere trasferiti dal Fornitore anche ad altri terzi;
- III. temporaneo: in tal caso i diritti sui Servizi saranno trasferiti al Cliente per una durata delimitata, determinata nelle Condizioni Particolari e/o nel Preventivo e/o nelle Schede Tecniche ovvero, in mancanza, nelle presenti Condizioni Generali;
- IV. definitivo: in tal caso i diritti sui Servizi saranno trasferiti al Cliente senza alcun termine finale; anche in funzione dell'esclusività o meno del trasferimento, quest'ultimo potrà assumere la forma della cessione definitiva dei diritti o della licenza illimitata dei diritti;
- V. regime misto: le Condizioni Particolari e/o il Preventivo e/o le Schede Tecniche potranno prevedere anche un regime misto, ad esempio con un primo rapporto di licenza temporanea e successiva possibilità per il Cliente di ottenere una cessione definitiva o una licenza illimitata mediante la corresponsione di un corrispettivo aggiuntivo ("riscatto").

Laddove i diritti sui Servizi riguardino programmi per elaboratore, banche dati o altre opere di titolarità di un Terzo, salvo che il Contratto non disciplini in contrario, il trasferimento tra Fornitore e Cliente sarà soggetto ai limiti ed alle condizioni vigenti tra detto Terzo ed il Fornitore.

Qualora le Condizioni Particolari e/o il Preventivo e/o le Schede Tecniche nulla riferiscano in tema di regime di trasferimento dei diritti sui Servizi, il rapporto tra le Parti è disciplinato come segue.

8. Regime generale dei diritti

Nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto programmi per elaboratore, banche dati o altre opere di proprietà intellettuale o diritti di proprietà industriale e salvo che le Condizioni Particolari non disciplinino un regime particolare di trasferimento dei diritti sui Servizi o Prodotti secondo quanto previsto all'articolo che precede, si deve intendere che il Fornitore conceda al Cliente, che accetta, una licenza temporanea, non esclusiva, personale, onerosa, di utilizzo.

A prescindere dalla specifica modalità con cui il singolo programma per elaboratore venga messo a disposizione del Cliente, la concessione di una licenza di utilizzo del programma per elaboratore si deve sempre intendere come concessione d'uso di una sua versione.

In tal modo, la licenza di utilizzo di cui al presente Contratto non trasferisce in alcun modo in via definitiva i diritti patrimoniali di proprietà e sfruttamento esclusivo sui programmi per elaboratore, che resteranno in ogni caso in capo al titolare.

Salvo quanto sopra, la licenza si intende ordinariamente concessa per la durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione del Modulo d'Ordine.

Fermo quanto sopra, il diritto morale sui programmi per elaboratore deve intendersi in ogni caso intrasmissibile e pertanto rimarrà in ogni caso di spettanza del suo titolare originario.

Le norme che precedono si applicano, in quanto compatibili, anche alle banche dati ed alle altre opere di proprietà intellettuale, ai segreti commerciali ed agli altri diritti di proprietà industriale.

9. Proroga tacita nel caso di trasferimento dei diritti

In ogni caso in cui il trasferimento dei diritti avvenga nella forma della licenza temporanea, perché pattuito dalle Parti nelle Condizioni Particolari e/o nel Preventivo e/o nelle Schede Tecniche o perché ordinariamente previsto dalle presenti Condizioni Generali, nonché in ogni caso il trasferimento sia soggetto a durata, il rapporto deve intendersi ordinariamente soggetto a successiva proroga tacita per un periodo pari alla precedente durata, a decorrere dalla scadenza del periodo precedente.

Nel caso in cui la precedente durata sia pluriennale, in ogni caso la proroga tacita sarà di un anno e così di anno in anno, a decorrere dalla scadenza del periodo precedente.

In ogni caso, il Fornitore o il Cliente possono recedere dal Contratto con disdetta comunicata all'altra Parte con preavviso di almeno 1 mese nel caso di durata del contratto su base mensile e di almeno 3 mesi nel caso di durata del contratto su base annuale.

In tal caso si applica quanto previsto all'art. 17.

Resta salvo quanto disciplinato in tema di recesso o risoluzione del Contratto.

10. Limiti della licenza di utilizzo

La licenza di utilizzo si riferisce alle sole funzionalità che il Fornitore ha espressamente indicato nell'apposita Scheda Tecnica o nella diversa documentazione illustrativa ed ogni altro diverso diritto, facoltà o autorizzazione sono vietati al Cliente.

Il Cliente deve altresì attenersi a tutte le limitazioni tecniche relative al singolo Servizio o Prodotto, che gli consentano di utilizzarlo solo in determinati modi, secondo le specifiche tecniche illustrate dal Fornitore.

Il Cliente non può in alcun caso:

- I. aggirare le limitazioni tecniche previste per il programma per elaboratore o per la diversa opera o diverso diritto;
- II. decompilare, disassemblare, creare più versioni del programma per elaboratore o della diversa opera o diverso diritto;
- III. utilizzare più licenze di quante specificate nel Contratto;
- IV. pubblicare il programma per elaboratore o la diversa opera o diverso diritto, le sue componenti, i suoi codici, ogni altro suo elemento, per consentirne la duplicazione oppure ogni altro utilizzo da parte di terzi non autorizzati;
- V. distribuire il programma per elaboratore o la diversa opera o diverso diritto, noleggiarli, concederli in locazione o in prestito, farne comunque commercio in via autonoma, salvo il caso in cui essi facciano parte di un'azienda e la stessa sia affittata o ceduta o salvo il caso in cui questo sia previsto nel Contratto;
- VI. utilizzare il programma per elaboratore o la diversa opera o diverso diritto per la rivendita o per rendere analoghi servizi o prodotti a favore di Terzi, salvo diversamente previsto dal Contratto.

11. Esportazione dei dati

Il Cliente può esportare i propri dati al solo ed esclusivo scopo di backup e per mero uso interno.

Il Fornitore peraltro consiglia che tale backup avvenga con costanza, in quanto, salva diversa pattuizione prevista nelle Condizioni Particolari e/o nel Preventivo e/o nelle Schede Tecniche, il Fornitore medesimo non provvede ad alcun servizio di backup e simili.

Il Cliente si impegna a conservare con cura e riservatezza tali esportazioni di dati ed assume tale impegno anche in nome degli eventuali Terzi che le ospitano nei propri server, i quali dovranno accettare, rispettare ed applicare le presenti Condizioni Generali.

La responsabilità per la perdita, l'illecito utilizzo e l'illecita redistribuzione delle esportazioni di dati sarà a carico del Cliente, nonché del Terzo che le abbia in custodia o le ospiti.

12. Trasferimento della licenza

Il Cliente non può trasferire le licenze a Terzi, se non su espressa autorizzazione del Fornitore.

Solo nei casi in cui il Servizio afferisca ad un ramo d'azienda di cui sia previsto il trasferimento per circostanze particolari (ad esempio per trasformazione societaria, cessione o affitto di ramo d'azienda) è facoltà del Cliente trasferire le licenze di accesso al Terzo cessionario del suddetto ramo, dandone peraltro pronta comunicazione al Fornitore, che in ogni caso avrà il diritto di opporsi entro il termine di due mesi da detta comunicazione.

Nel caso di trasferimento autorizzato, potrebbero peraltro essere previsti costi aggiuntivi che il Fornitore si riserva di comunicare.

13. Assistenza

I Servizi che prevedano assistenza sono soggetti alle Condizioni Particolari, al Preventivo, alla Scheda Tecnica e ad ogni ulteriore documento relativo.

14. Intervento di Terzi

Il Fornitore si riserva la facoltà di avvalersi della collaborazione di Terzi per la realizzazione di specifiche parti del sito web, al fine di implementare funzionalità avanzate o rispondere a esigenze tecniche complesse.

14.1 Trasparenza e Accordo

Salva diversa pattuizione tra le Parti, i Terzi sono scelti direttamente dal Fornitore. Prima della sottoscrizione del contratto, il Fornitore informerà il Cliente in modo chiaro e dettagliato della necessità di coinvolgere Terzi nel progetto, specificando:

- I. Le ragioni che motivano la collaborazione esterna;
- II. Le specifiche competenze e l'esperienza dei Terzi coinvolti;
- III. La natura e l'entità del lavoro che verrà svolto dai Terzi;
- IV. Il preventivo dei costi associati al lavoro dei Terzi.
- V. Il Cliente avrà la facoltà di accettare o meno la collaborazione con i Terzi proposti dal Fornitore.

14.2 Modalità di Fatturazione

In caso di collaborazione con Terzi, il Cliente avrà due distinte fatture:

- I. Fattura del Fornitore: per la parte di lavoro svolta direttamente dal Fornitore, comprensiva della gestione del progetto, della supervisione del lavoro dei Terzi e di eventuali altri servizi non forniti dai Terzi.
- II. Fattura del Terzo: per la specifica prestazione fornita dal Terzo, come da preventivo approvato dal Cliente.

14.4 Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore rimane responsabile nei confronti del Cliente per l'intero progetto, inclusa la supervisione del lavoro dei Terzi e la qualità del prodotto finale.

Nella scheda tecnica del sito web saranno riportati i dettagli relativi al coinvolgimento di Terzi, specificando:

- I. I nominativi o le denominazioni dei Terzi coinvolti;
- II. Le specifiche prestazioni fornite dai Terzi;
- III. I costi associati al lavoro dei Terzi.

15. Servizio di supporto tecnico

I singoli Servizi possono prevedere eventuali prestazioni di supporto tecnico e manutenzione per quanto strettamente connesso al funzionamento dei Servizi stessi e/o dei Prodotti, laddove espressamente indicato in Contratto.

In tali casi, potrebbero essere imputati costi aggiuntivi ed ulteriori.

16. Corrispettivo

Il corrispettivo dovuto dal Cliente in favore del Fornitore per i Prodotti e/o Servizi e comunque per le prestazioni oggetto del rapporto, nonché le modalità e i termini di pagamento, sono indicati nel Modulo d'Ordine o nel Preventivo o nelle Schede Tecniche.

Il corrispettivo è da intendersi relativo ai singoli e soli Prodotti e/o Servizi indicati nel Modulo d'Ordine o nel Preventivo o nelle Schede Tecniche o a quelli successivamente stabiliti per iscritto tra le Parti.

Salva diversa indicazione contenuta nel Modulo d'Ordine o nel Preventivo o nelle Schede Tecniche, sono espressamente esclusi dal Corrispettivo e restano ad esclusivo carico del Cliente, che in caso di anticipazione da parte del Fornitore deve provvedere al relativo rimborso a favore di quest'ultimo, i costi

di provider terzi, i costi di assegnazione o mantenimento di un nome a dominio, i costi di hosting e tutti gli altri costi da intendersi come spese vive, anticipazioni in conto cliente e simili.

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare il corrispettivo laddove le condizioni di mercato lo richiedano.

Ogni modifica del corrispettivo da parte del Fornitore viene comunicata al Cliente almeno 90 giorni prima della sua entrata in vigore. In tal caso il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, senza costi aggiuntivi, dandone comunicazione al Fornitore entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione con cui gli è stata preannunciata la modifica. In assenza di recesso entro il suddetto termine, le modifiche si intendono accettate dal Cliente e diventano per lui vincolanti.

Rimangono sempre in capo al Fornitore, in caso di mancato o ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Cliente, tutti i diritti di sfruttamento esclusivo dei contenuti di proprietà intellettuale ed industriale inerenti ai Prodotti/Servizi, compresi quelli che potrebbero cedere al Cliente al termine del rapporto regolato dal Contratto.

In caso di mancato o ritardato pagamento del corrispettivo da parte del Cliente matureranno comunque in favore del Fornitore, senza necessità di preventiva messa in mora, gli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/02. Gli eventuali costi di recupero del credito saranno addebitati al Cliente ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.Lgs., anche mediante inserimento in fattura.

Nel caso in cui il pagamento del corrispettivo sia stato convenuto a rate o con altra dilazione di pagamento, la denuncia di vizi/difetti/malfunzionamenti dei Prodotti e/o dei Servizi non autorizza il Cliente alla sospensione dei pagamenti come pattuiti.

17. Durata e proroga tacita

Fermo restando quanto previsto all'art. 8 per il trasferimento di diritti e salvo quanto diversamente previsto nel Modulo d'Ordine o nel Preventivo o nelle Schede Tecniche, qualora la prestazione del Fornitore abbia una durata, il rapporto deve intendersi ordinariamente soggetto a successiva proroga tacita per un periodo pari alla precedente durata contrattuale, a decorrere dalla scadenza del periodo precedente.

Nel caso in cui la precedente durata contrattuale sia pluriennale, in ogni caso la proroga tacita sarà di un anno e così di anno in anno, a decorrere dalla scadenza del periodo precedente.

In ogni caso, il Fornitore o il Cliente possono recedere dal Contratto con disdetta comunicata all'altra Parte con preavviso di almeno un mese nel caso di durata del contratto su base mensile e di almeno tre mesi nel caso di durata del contratto su base semestrale o annuale.

Resta salvo quanto disciplinato in tema di recesso o risoluzione del Contratto.

Resta altresì salvo quanto disciplinato in tema di Proprietà Industriale ed Intellettuale circa la durata dell'eventuale trasferimento temporaneo dei diritti di sfruttamento economico.

18. Riserva di proprietà

Nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto il trasferimento definitivo dei diritti su uno o più Prodotti/Servizi ed il pagamento del Corrispettivo sia previsto a rate o comunque in forma dilazionata, il trasferimento della proprietà o comunque dei diritti a titolo definitivo si intende soggetto al patto di riservato dominio a favore del Fornitore. In tal modo, il mancato pagamento dell'intero Corrispettivo comporta la retrocessione dei diritti al Fornitore per effetto di semplice comunicazione da parte di quest'ultimo di volersi avvalere della presente riserva di proprietà.

19. Obblighi del Fornitore

Salvo diversamente previsto dal Modulo d'Ordine o dal Preventivo o dalla Scheda Tecnica, il Fornitore si obbliga a:

- I. fornire al Cliente i Prodotti e/o i Servizi oggetto del Contratto;
- II. adempiere alle proprie obbligazioni oggetto del Contratto, con un grado di diligenza media.

20. Obblighi del Cliente

Salvo diversamente previsto dal Modulo d'Ordine o dal Preventivo o dalla Scheda Tecnica, il Cliente si obbliga a:

- I. adempiere alle proprie obbligazioni oggetto del Contratto, con particolare ma non esclusivo riguardo al pagamento del corrispettivo dovuto al Fornitore, secondo le modalità e le tempistiche previste;
- II. non utilizzare i Prodotti e/o i Servizi in ambiti diversi, per finalità dissimili o in maniera differente, non congrua e, in genere, non conforme rispetto a quanto indicato dal Fornitore, anche nel Modulo d'Ordine o nel Preventivo o nella Scheda Tecnica o nell'ulteriore documentazione;
- III. informare ed a rendere adeguatamente edotti gli eventuali soggetti autorizzati alla fruizione dei Prodotti/Servizi riguardo:
 - A. alla funzione ed alla destinazione d'uso dei Prodotti/Servizi;
 - B. allo scopo per cui gli stessi devono essere utilizzati;
 - C. alle modalità di funzionamento, di esercizio e di applicazione;
 - D. alle cautele d'uso necessarie;
 - E. agli eventuali rischi e controindicazioni derivanti dal loro impiego;
 - F. ad ogni altra informazione necessaria ad una migliore comprensione delle caratteristiche e delle funzionalità dei Prodotti/Servizi, nonché degli eventuali rischi connessi al loro utilizzo;
- IV. fornire al Fornitore tutte le istruzioni ed i materiali necessari, ivi compresi i Contenuti se così previsto dal Contratto, per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dei Prodotti e/o dei Servizi.

21. Sospensione delle prestazioni da parte del Fornitore

Il Fornitore impronta la propria politica di gestione e fornitura dei Servizi e dei Prodotti al principio di qualità e massima soddisfazione del Cliente, per cui mira a mantenere aggiornati e ad implementare costantemente i Servizi ed i Prodotti forniti. Potrebbe peraltro manifestarsi qualche eventuale disservizio dovuto a questioni di carattere organizzativo, strutturale, tecnico e commerciale, che il Cliente è tenuto a segnalare per consentire al Fornitore di darvi pronta soluzione.

Fermo restando quanto eventualmente previsto nel Modulo d'Ordine o nel Preventivo o nella Scheda Tecnica, il Fornitore, senza che l'esercizio di tale facoltà possa essergli contestata come inadempimento o violazione del Contratto, si riserva la facoltà di modificare le modalità di esecuzione e/o di erogazione delle proprie prestazioni nonché di sospenderle, con un congruo preavviso o, eccezionalmente, anche senza preavviso nei casi di particolare urgenza, qualora, a seconda dei casi:

- I. siano necessarie modifiche, interventi e/o manutenzioni straordinari ai Prodotti e/o ai Servizi;
- II. siano sopravvenuti casi di forza maggiore o eventi comunque non imputabili al Fornitore;
- III. sussista una ragionevole evidenza della violazione da parte del Cliente anche di una soltanto delle disposizioni del Contratto;
- IV. vi siano fondate ragioni per ritenere che i Prodotti e/o i Servizi siano utilizzati da Terzi non autorizzati o siano da questi violati;
- V. in ogni caso di possibile violazione delle norme sulla protezione dei dati personali;
- VI. la sospensione sia richiesta dall'Autorità, senza che ciò possa comportare alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del Cliente.

Il periodo di sospensione derivante dal verificarsi di una delle circostanze sopra indicate non può essere in nessun caso recuperato o rimborsato.

In caso di modifica delle modalità di esecuzione e/o in caso di sospensione delle proprie prestazioni da parte del Fornitore per causa imputabile al Cliente, resta impregiudicato il diritto del Fornitore stesso al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

Salvo quanto sopra, in ogni caso di mancato pagamento da parte del Cliente del Corrispettivo dovuto, il Fornitore ha la facoltà di:

- I. sospendere le proprie prestazioni; le prestazioni del Fornitore potranno riprendere, laddove possibile e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovino al momento della ripresa, nel caso di integrale sanatoria del ritardato pagamento da parte del Cliente;
- II. interrompere definitivamente le proprie prestazioni, nel caso in cui il mancato pagamento del corrispettivo si protragga oltre il termine di 3 mesi dalla costituzione in mora del Cliente;
- III. nel caso di interruzione definitiva delle prestazioni, rimuovere ogni elemento e/o contenuto dal server in cui è allocato;
- IV. nel caso di interruzione definitiva delle prestazioni, rimuovere tutti i Contenuti eventualmente caricati dal Cliente;
- V. vietare ed in qualunque modo inibire al Cliente l'utilizzo dei Prodotti e/o dei Servizi;
- VI. vietare ed in qualunque modo inibire al Cliente l'utilizzo di eventuali marchi, loghi, immagini, proprietà intellettuali ed industriali e Contenuti creati dal Fornitore.

22. Esenzione e limitazione di responsabilità del Fornitore

Il Fornitore assume obbligazioni di mezzi e non di risultato e non può pertanto in alcun modo essere ritenuto responsabile per il mancato raggiungimento di obiettivi, aspettative, prospettive, target, budget e simili.

Il Fornitore va esente da qualsivoglia responsabilità in relazione a:

- I. malfunzionamenti dei Prodotti/Servizi forniti per cause dipendenti da eventi al di fuori del suo ragionevole controllo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - A. caso fortuito e forza maggiore;
 - B. scioperi totali o parziali, blocco dei mezzi di approvvigionamento, restrizioni governative o legali e simili;
 - C. pandemie, situazioni di emergenza epidemiologica, guerre, terremoti, atti di terrorismo, inondazioni, altri eventi straordinari e simili;
 - D. eventi dipendenti dal fatto di terzi quali, a titolo meramente esemplificativo, l'interruzione o il malfunzionamento dei servizi degli operatori di telecomunicazioni e/o delle linee elettriche;
 - E. malfunzionamento dei terminali o degli altri sistemi di comunicazione utilizzati dal Cliente;
- II. vizi o difformità dei Prodotti e/o dei Servizi che:
 - A. siano di lieve entità, qualora il ripristino sia impossibile o eccessivamente oneroso;
 - B. derivino da manomissione o da intervento tecnico non autorizzato;
 - C. riguardino caratteri non funzionali degli stessi.

Il Fornitore va altresì esente da qualsivoglia responsabilità, la quale ricade interamente sul Cliente, nei seguenti casi:

- a) qualora il Cliente usi i Prodotti e/o i Servizi in modo e/o con finalità difformi da quelli indicati o di cui alle istruzioni fornite dal Fornitore;
- b) qualora Terzi non autorizzati usino i Prodotti/Servizi;
- c) qualora il Cliente, in proprio o tramite terzi, introduca, mediante il caricamento di contenuti, software malevolo che comprometta l'utilizzo e l'utilizzabilità dei Prodotti e/o dei Servizi;
- d) qualora il Cliente utilizzi i Prodotti/Servizi su specifiche piattaforme hardware o composizioni hardware/software per le quali sia espressamente indicata la non compatibilità o comunque non ne sia garantito il corretto funzionamento;

- e) qualora i problemi riscontrati dal Cliente fossero da lui conosciuti o conoscibili prima o al momento della conclusione del Contratto;
- f) qualora dalle informazioni, dai dati, dai contenuti immessi o trasmessi e, comunque, trattati dal Cliente mediante i Prodotti/Servizi ed in genere dall'uso fatto dal medesimo dei predetti Prodotti/Servizi derivi un danno in capo al Fornitore o a terzi. Il Fornitore non è infatti soggetto ad alcun obbligo generale di sorveglianza e pertanto non controlla né sorveglia i comportamenti o gli atti posti in essere dal Cliente, anche per il tramite dei suoi incaricati e/o collaboratori, mediante i Prodotti e/o i Servizi;
- g) qualora gli ambienti di lavoro e/o i software e/o gli hardware del Cliente presentino carenze di compatibilità di natura tecnica con i Prodotti/Servizi;
- h) qualora il Cliente non abbia fornito in tempi utili e comunque entro le scadenze indicate dal Fornitore la documentazione, le istruzioni, le direttive, la descrizione delle proprie necessità e quant'altro sia necessario al corretto espletamento degli impegni contrattuali da parte del Fornitore stesso, come previsto da Contratto.

Il Cliente rimane in ogni caso il solo soggetto responsabile per i Contenuti, a meno che questi non debbano essere forniti dal Fornitore per espressa previsione del Contratto.

In tutte le suddette ipotesi il Cliente è tenuto a risarcire in favore del Fornitore tutti i danni da quest'ultimo subiti e subendi.

Il Cliente ed ogni avente causa si obbliga a custodire con la massima cura e diligenza ed a mantenere segreti i dati relativi all'utilizzo dei Prodotti/Servizi.

È fatto divieto al Cliente di cedere, a qualunque titolo, a terzi, tali dati o comunque di consentire, in qualunque modo, a Terzi non autorizzati l'accesso e l'utilizzo dei Prodotti/Servizi ed in caso diverso il Fornitore sarà tenuto indenne da ogni pregiudizio.

In ogni caso, gli obblighi e le responsabilità del Fornitore verso il Cliente sono esclusivamente quelli definiti dal Contratto.

Qualora sia ravvisabile una responsabilità del Fornitore la somma che può essere da questi corrisposta in favore del Cliente a titolo di risarcimento danni non può essere superiore a quanto corrisposto dal Cliente nei sei mesi precedenti al momento del verificarsi del danno. È in ogni caso espressamente esclusa alcuna responsabilità per un importo superiore a quello versato dal Cliente per il singolo Prodotto o Servizio, ordinato o rinnovato, interessato dall'evento dannoso.

In nessun caso saranno riconosciute le spese sostenute dal Cliente in autonomia, senza preventivo consenso espresso del Fornitore.

Laddove la prestazione offerta dal Fornitore implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il Fornitore non risponde dei danni se non per dolo o colpa grave.

Laddove le prestazioni offerte dal Fornitore rientrino nei servizi della società dell'informazione, il rapporto sarà soggetto alle regole previste dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno", nonché alle corrispondenti regole della medesima Direttiva 2000/31/CE, con particolare riferimento alla previsione di esenzione di responsabilità degli Internet Service Provider che il Fornitore si riserva di far valere.

Salvo laddove espressamente previsto, il Fornitore non effettua alcun backup specifico dei dati e/o informazioni e/o Contenuti oggetto dei Servizi e/o dei Prodotti, ad eccezione del backup su tutto il contenuto degli storage che lo stesso Fornitore, per sua cautela, potrebbe effettuare periodicamente ai fini dell'eventuale ripristino; ciò non solleva tuttavia il Cliente dall'effettuare il backup completo dei dati e/o informazioni e/o Contenuti da egli immessi e/o trattati e dal prendere tutte le necessarie misure di sicurezza per la salvaguardia dei medesimi. Il Fornitore in ogni caso non offre alcuna garanzia

relativamente all'utilizzo dei Servizi e/o dei Prodotti per quanto riguarda la tutela e la conservazione dei suddetti dati e/o informazioni e/o Contenuti, salva l'attivazione da parte del Cliente di specifico servizio accessorio. Anche nell'ipotesi in cui il Cliente abbia acquistato dal Fornitore il Servizio di backup, per quanto il predetto servizio riduca il rischio di perdita dati e renda più semplice per il Cliente avere a disposizione la copia dei medesimi, non è esclusa la possibilità che tale copia di backup, anche per motivi di natura tecnica, possa non essere disponibile al momento in cui il Cliente intenda usufruirne.

23. Garanzie

Il Fornitore garantisce:

- I. di possedere le autorizzazioni, le certificazioni e, in generale, tutti i requisiti necessari per erogare sul territorio le prestazioni di cui al Contratto;
- II. che ciascun Prodotto è destinato esclusivamente all'uso indicato in Contratto;
- III. che ciascun Servizio è erogato in sostanziale conformità a quanto descritto in Contratto, nonché che il proprio personale a ciò deputato dispone di tutte le competenze e cognizioni necessarie alla corretta erogazione.

F

erma restando la disciplina prevista nel Modulo d'Ordine e/o nel Preventivo e/o nelle Schede Tecniche, si applicano le seguenti disposizioni generali.

Per i Prodotti realizzati da Terzi, il Fornitore applica al Cliente l'eventuale garanzia riconosciuta dal produttore o distributore originario.

Per i Prodotti realizzati dal Fornitore, quest'ultimo applica al Cliente la sola garanzia legale, se prevista dal diritto oggetto del Contratto.

L'eventuale garanzia dei Prodotti comporta l'eliminazione gratuita di vizi o difetti degli stessi ovvero la loro sostituzione, salvo che i vizi o i difetti siano imputabili ad un uso dei Prodotti non conforme alle specifiche risultanti dal Contratto o dall'ulteriore eventuale documentazione oppure a qualsiasi utilizzazione non autorizzata degli stessi. La garanzia non si estende alle problematiche causate dal Cliente o da Terzi.

Il Fornitore garantisce il funzionamento dei Servizi in sostanziale conformità a quanto descritto nel Contratto o nell'ulteriore eventuale documentazione.

L'eventuale garanzia dei Servizi comporta l'eliminazione gratuita di vizi/difetti/malfunzionamenti, salvo che essi siano imputabili ad un uso dei Servizi non autorizzato oppure non conforme alle specifiche risultanti dal Contratto, dall'ulteriore eventuale documentazione allegata o da qualsiasi utilizzazione non autorizzata. Non rientrano nella garanzia le carenze di compatibilità di natura tecnica, ad esempio di determinate funzionalità in relazione a determinati browser, come peraltro sarà volta per volta previsto nel Modulo d'Ordine e/o nel Preventivo e/o nella Scheda Tecnica o nei documenti ivi allegati.

In tutti i casi sopra previsti, l'eventuale garanzia opera solo se il Cliente abbia denunciato il vizio/difetto/malfunzionamento per iscritto al Fornitore entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta o dalla data in cui avrebbe dovuto scoprirlo.

Il termine di prescrizione della garanzia è quello previsto dal singolo diritto applicabile.

La sopra esposta disciplina non modifica gli eventuali diritti dei consumatori riconosciuti dal Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) e dalla diversa disciplina applicabile ai rapporti tra professionisti e consumatori, laddove il Cliente sia un consumatore ai sensi e per gli effetti di tale normativa. Laddove invece il Cliente sia un Professionista ai sensi del medesimo Codice del Consumo ed il fruitore finale del Servizio o del Prodotto sia un Consumatore, la garanzia al Consumatore sarà prestata esclusivamente dal Cliente, che potrà eventualmente rivalersi in regresso nei confronti del Fornitore nei limiti ed alle condizioni disciplinate nel Codice del Consumo o nella diversa disciplina applicabile ai rapporti tra professionisti e consumatori.

Salvo diversamente previsto nel Contratto, non è prestata alcuna garanzia convenzionale.

24. Diritto di recesso

Laddove il Contratto abbia una durata indeterminata, ciascuna Parte può recedervi comunicando all'altra Parte la propria volontà di recesso mediante lettera raccomandata a/r o mediante PEC da inviarsi ai recapiti individuati in Contratto o in ogni caso a quelli risultanti da pubblici registri, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto a quello in cui il recesso produrrà i suoi effetti.

Divenuto efficace da qualsiasi Parte esercitato, il recesso legittima il Fornitore a cessare le proprie prestazioni contrattuali.

In caso di recesso da parte del Cliente, il Fornitore ha diritto a percepire l'intero Corrispettivo dovuto per i Prodotti/Servizi vigenti fino all'efficacia del recesso.

25. Clausola risolutiva espressa

Senza pregiudizio del diritto al risarcimento del danno e di ogni altro rimedio previsto dal Contratto e/o dalla normativa applicabile, il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora il Cliente:

- I. violi in modo grave anche una sola delle obbligazioni ad esso derivanti dal Contratto ed in ogni caso violi quelle previste agli artt. 15 (Corrispettivo), 19 (Obblighi del Cliente), 25 (Difesa in caso di reclami e/o azioni di terzi), 26 (Riservatezza), 27 (Proprietà Industriale ed Intellettuale), 27.1 (Proprietà intellettuale sui contenuti realizzati dal Cliente o da terzi), 28 (Divieto di concorrenza);
- II. compia, attraverso i Prodotti/Servizi qualsiasi attività illecita;
- III. sia dichiarato fallito o acceda ad altra procedura concorsuale, sia su domanda propria che di terzi, oppure diminuisca in qualsiasi modo la propria garanzia patrimoniale.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione di diritto si produce con la ricezione da parte del Cliente della comunicazione a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC con cui il Fornitore dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Il Cliente può risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. qualora il Fornitore si renda inadempiente alle proprie obbligazioni di cui agli artt. 18 (Obblighi del Fornitore), 26 (Riservatezza).

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione di diritto si produce con la ricezione da parte del Fornitore della comunicazione a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC con cui il Cliente dichiara di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

La risoluzione comporta, data la natura del Contratto e del rapporto sottostante, l'impossibilità per il Cliente di chiedere la restituzione di quanto già versato al Fornitore.

In ogni caso di cessazione anticipata del rapporto ai sensi delle presenti Condizioni Generali, il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore il corrispettivo dovuto per le attività già eseguite, a rimborsare gli eventuali costi già sostenuti ed a tenerlo indenne da quelli ulteriori e successivi.

26. Difesa in caso di reclami e/o azioni di terzi

Il Fornitore ha il diritto di difesa nel caso in cui Terzi sostengano che i Prodotti e/o i Servizi o le loro componenti violino il brevetto, il copyright, il diritto d'autore, il design, il know-how, il marchio o altri diritti, oppure che essi costituiscano il risultato di un indebito utilizzo di informazioni segrete altrui o in altri casi analoghi.

Al fine di permettere il corretto esercizio di tale diritto di difesa da parte del Fornitore, il Cliente deve informare il Fornitore per iscritto tempestivamente, e comunque entro tre giorni dalla conoscenza, di ogni reclamo e/o contestazione avanzati da Terzi ed accettare che il Fornitore stesso decida in autonomia la migliore strategia di difesa.

Il Fornitore è vincolato a pagare importi a titolo di risarcimento e/o indennizzo solo a seguito di una sentenza definitiva di condanna o di un lodo arbitrale resi in un procedimento in cui sia stato parte ed

abbia potuto esercitare il proprio diritto di difesa, oppure laddove l'importo sia stabilito in un accordo transattivo al quale il Fornitore abbia prestato il proprio consenso.

Salvo quanto sopra, le Parti si impegnano vicendevolmente a compiere ogni ragionevole sforzo per assistersi reciprocamente di fronte al reclamo o alla pretesa da parte di terzi.

Gli obblighi del Fornitore non trovano applicazione e fanno viceversa sorgere l'obbligo del Cliente di risarcire i danni derivanti, qualora il reclamo o la pretesa da parte del terzo abbia ad oggetto le seguenti circostanze:

- I. utilizzo dei Prodotti e/o dei Servizi da parte del Cliente dopo che il Fornitore l'abbia invitato a sospenderne l'utilizzo;
- II. combinazione non autorizzata dei Prodotti e/o dei Servizi con prodotti, servizi o componenti di terze parti;
- III. alterazione o modifiche non autorizzate dei Prodotti e/o dei Servizi, incluse modifiche effettuate da terzi;
- IV. distribuzione e redistribuzione non autorizzata dei Prodotti e/o dei Servizi;
- V. altre azioni non autorizzate dal Fornitore.

27. Riservatezza

Le Parti assumono per sé e per i propri dipendenti, collaboratori, rappresentanti, aventi causa e simili, l'obbligo di mantenere e far mantenere segrete tutte le informazioni riservate di cui vengono a conoscenza, direttamente o indirettamente, nell'ambito ed in occasione del rapporto contrattuale.

28. Proprietà Industriale ed Intellettuale

Salva diversa pattuizione contenuta nel Contratto, tutto quanto realizzato dal Fornitore in forza del Contratto deve intendersi oggetto di diritto d'autore o comunque di un diritto connesso ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore (L. 633/1941) riservato a favore del Fornitore (diritti patrimoniali) e del suo personale (diritti morali).

Ferma restando l'intrasmissibilità del diritto morale d'autore, che resta in ogni caso in capo al personale facente capo al Fornitore che di volta in volta avrà realizzato i Progetti o i Servizi o i Prodotti oggetto del Contratto, i relativi diritti di sfruttamento economico possono essere oggetto di trasferimento a titolo definitivo (cessione) o temporaneo (licenza) a favore del Cliente solo nei limiti e secondo l'oggetto specifico indicati nel Contratto.

L'esclusiva o meno, la durata, i limiti territoriali e le altre condizioni dell'eventuale trasferimento sono parimenti disciplinati nel Contratto.

Nel caso di mancata disciplina dei termini e delle condizioni del trasferimento, quest'ultimo deve intendersi come non esclusivo e temporaneo di durata annuale a decorrere dalla sottoscrizione del Contratto.

Resta discrezione del Fornitore valutare l'eventuale protezione industriale dell'opera o comunque del Progetto o del Servizio o del Prodotto a titolo di brevetto o design secondo la disciplina di volta in volta applicabile, ferma restando in ogni caso l'applicabilità delle norme sui segreti commerciali (informazioni aziendali riservate o know-how) in presenza dei relativi presupposti di cui all'art. 98 Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005).

Resta inteso che, qualora l'oggetto dei Servizi si riferisca alla creazione di nomi e comunque di segni, ad esempio con riferimento all'assegnazione di nomi a dominio, i diritti di proprietà intellettuale ed industriale su detti nomi o segni spettano al Fornitore laddove il Contratto o la diversa pattuizione con il Cliente non dettino una disciplina diversa.

I marchi e gli altri segni distintivi collegati ai Prodotti/Servizi o comunque al Fornitore, il design sotto forma di layout, di maschera grafica o simili, le informazioni riservate inerenti i Prodotti/Servizi medesimi ed ogni altro diritto, titolo od opera di proprietà intellettuale ed industriale afferente gli stessi ed i diritti ulteriori che ne derivino sono di proprietà esclusiva del Fornitore e/o dei suoi aventi causa, secondo quanto disciplinato dalla Legge sul Diritto d'Autore (l. 633/1941) e dal Codice della Proprietà Industriale (d.lgs. 30/2005).

Per il regime di trasferimento dei diritti si rinvia a quanto disciplinato agli articoli 7 e 8.

In ogni caso non vengono mai trasferiti e rimangono sempre in proprietà del Fornitore e del suo personale:

- I. il diritto alla paternità ed ogni altro diritto morale sul servizio cloud, sui software, sugli applicativi, sui relativi codici sorgente, sulle banche dati, su ogni altra opera o diritto;
- II. il diritto di sfruttamento esclusivo sul codice sorgente, inteso quest'ultimo come il linguaggio base di programmazione su cui i software e gli altri Servizi o Prodotti sono studiati, elaborati e sulla cui base vengono effettuate le fasi di precompilazione, compilazione, interpretazione ed ogni altra fase propedeutica all'intero processo che porti all'esecuzione dei software e degli altri Servizi o Prodotti;
- III. ogni altro residuo diritto, pieno ed esclusivo, sul servizio cloud, sui software, sugli applicativi, sui relativi codici sorgente, sulle banche dati, su ogni altra opera o diritto, salva diversa indicazione contenuta nel Contratto;
- IV. ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale relativo alle componenti, agli elementi accessori, alle pertinenze, al layout, alle grafiche, nonché a tutti gli ulteriori elementi riconnessi al servizio cloud, ai software, agli applicativi, ai relativi Codici Sorgente, alle banche dati, ad ogni altra opera o diritto, che il Fornitore manifesti come proprio o che la legge gli attribuisca in titolarità, salva diversa indicazione contenuta nel Contratto.

In ogni caso il Cliente non può effettuare, né permettere che Terzi effettuino, salva diversa pattuizione, le seguenti operazioni:

- a) rimuovere o modificare marchi, segni distintivi o diciture attinenti alla proprietà intellettuale ed industriale del Fornitore e/o dei suoi aventi causa;
- b) se non diversamente previsto dalla Scheda Tecnica quanto alle modalità di utilizzo dei Prodotti/Servizi o dalla finalità propria degli stessi, mettere a disposizione di terzi in qualsiasi modalità i medesimi Prodotti/Servizi o le loro componenti, utilizzarli in outsourcing, condividere il frutto dell'elaborazione o comunque farne uso per fini commerciali o comunque in concorrenza con il Fornitore o in modo tale da pregiudicare i diritti derivanti dal Contratto;
- c) modificare, effettuare opere derivate, decompilare o assemblare a ritroso in tutto o in parte quanto derivante dai software salvo per garantirne l'interoperabilità nei limiti inderogabili di legge (tale divieto comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'analisi di strutture dati o di metodologie similari prodotti dal software), accedere a oppure utilizzare i Prodotti/Servizi al fine di creare o supportare, anche prestando assistenza a terzi per tali finalità, prodotti o servizi in concorrenza con il Fornitore;
- d) effettuare o divulgare i risultati di prove di valutazione relative ai programmi per elaboratore o i risultati di benchmark test sugli stessi, senza il preventivo consenso del Fornitore;
- e) effettuare o divulgare qualsiasi test di sicurezza senza il preventivo consenso del Fornitore, a titolo esemplificativo analisi di rete, identificazioni di porte e servizi, scanning per vulnerabilità, password cracking, test per accessi da remoto, o test di intrusione.

La riproduzione parziale o totale dei programmi per elaboratore o delle banche dati, su qualsiasi tipo di supporto, e l'uso degli elementi che lo compongono, che siano eseguiti al di fuori del Contratto, sono formalmente vietati.

Costituisce altresì indebito utilizzo dei Servizi l'uso degli stessi da parte di utenti non abilitati o su dispositivi non autorizzati o in periodo successivo alla scadenza del Contratto o di sua cessazione.

Fermo restando quanto sopra, i marchi, registrati o meno, e gli altri segni distintivi relativi al Fornitore, identificativi dei Servizi e/o dei Prodotti, nonché il design, il know-how, i nomi a dominio ed ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale su beni materiali ed immateriali del Fornitore sono di titolarità esclusiva di quest'ultimo.

Pertanto tali marchi, anche di fatto, e gli altri segni distintivi possono essere utilizzati dal Cliente solo con funzione descrittiva e mai distintiva con l'intento di distinguersi sul mercato, ingenerando confusione e/o associazione con il Fornitore. Al Cliente è altresì vietato depositare marchi o utilizzare segni distintivi identici o confusoriamente simili a quelli, anche di fatto, del Fornitore o dei suoi aventi causa.

28.1 Proprietà intellettuale sui contenuti realizzati dal Cliente o da terzi

Fermo quanto sopra, i contenuti sono oggetto di proprietà intellettuale a favore del soggetto che li crea. Nel caso in cui i Contenuti siano forniti dal Cliente o comunque non provengano dal Fornitore ovvero esso non ne possieda la proprietà intellettuale, il Fornitore stesso non ha alcuna responsabilità rispetto alla loro correttezza e legittimità.

Il Cliente, qualora li fornisca direttamente o indirettamente per conto di terzi dallo stesso indicati, dichiara di avere la legittima disponibilità dei Contenuti e di ogni altro materiale fornito per la realizzazione del Progetto, che gli stessi non sono contrari a norme imperative, all'ordine pubblico, al buon costume e non violano alcun diritto altrui.

29. Divieto di concorrenza

Fermo quanto sopra, il Cliente si impegna a non fornire servizi o svolgere comunque attività, in proprio o per conto o a favore di terzi, in via diretta o indiretta, che soddisfino identiche o anche solo analoghe esigenze dell'utenza, o comunque per eseguire qualunque attività in concorrenza con il Fornitore che non sia previamente discussa ed autorizzata.

Il presente divieto è limitato allo svolgimento di attività analoghe a quelle previste dal Contratto, alla fornitura di servizi e realizzazione di progetti in ambito informatico e simili, è limitato alla Unione Europea e dura cinque anni a decorrere dal perfezionamento del Contratto.

Resta salvo quanto disposto nell'apposito articolo sui diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale.

30. Trattamento dei dati da parte del Fornitore

Al fine di permettere la migliore resa della prestazione da parte del Fornitore secondo quanto indicato nel Contratto, potrà rendersi necessario il trattamento di dati, anche personali, da parte del Fornitore stesso.

Laddove necessario il Cliente presta pertanto, sin d'ora, il proprio consenso affinché il Fornitore possa accedere ai dati, anche personali, ai siti web, ai Server ed a quant'altro si renda necessario ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché ad assumere o scambiare informazioni su dati quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo IP, il sistema operativo, il browser, il nome e la versione del software operativo in uso, i contenuti, nonché le informazioni relative a particolari caratteristiche tecniche in uso presso la struttura del Cliente o di soggetti che allo stesso facciano riferimento.

Il Fornitore potrà altresì utilizzare le informazioni raccolte per segnalazioni, rapporti su errori, malware e malfunzionamenti in genere, al fine di migliorare i Servizi.

Il Fornitore può condividere tali informazioni con altri soggetti, ad esempio con i fornitori di hardware e software.

Nel caso in cui il Cliente desideri non partecipare al programma di miglioramento dei Prodotti/Servizi, dovrà darne espressa e preventiva indicazione al Fornitore. Resta comunque inteso che un rifiuto alla partecipazione al programma di miglioramento dei Prodotti/Servizi non implica l'impossibilità di

accedere ai dati da parte del Fornitore, laddove l'accesso si renda in ogni caso necessario per rispettare gli obblighi derivanti dal Contratto o per consentire l'esercizio di un diritto da parte del Fornitore o di suoi aventi causa.

30.1 Riservatezza dei Contenuti

Salvo quanto sopra, il Fornitore assicura la riservatezza, segretezza e sicurezza dell'archiviazione dei dati nell'utilizzo dei Prodotti/Servizi e che gli stessi sono trattati in conformità alle proprie procedure di sicurezza.

Fermo quanto sopra, i Contenuti rimangono in ogni caso di esclusiva pertinenza e responsabilità del Cliente.

Il Cliente è pertanto titolare del relativo trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003) e con il presente Contratto appositamente designa il Fornitore come proprio Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, nei limiti in cui il Fornitore svolga effettivamente operazioni di trattamento di dati personali per conto del Cliente, salva diversa indicazione, rinviando la disciplina di tale nomina a contratto o atto equivalente separato.

31. Materiale e documentazione di terzi

I Prodotti/Servizi possono includere materiale di terzi, ad esempio codici, dati, informazioni, applicativi o documentazioni, il cui utilizzo viene concesso in licenza alle stesse condizioni del Contratto. Ciò peraltro non implica alcun collegamento e rapporto tra il Fornitore e gli eventuali terzi titolari di diritti su tale materiale ulteriore.

32. Facoltà di verifica

Il Fornitore ha il diritto di svolgere, a propria discrezione, verifiche relative all'utilizzo dei Prodotti/Servizi ed al rispetto di quanto disciplinato ai sensi del Contratto.

Il Cliente accetta di fornire tutta la collaborazione necessaria in caso di verifiche.

Il Fornitore tratterà le informazioni ottenute nel corso della verifica con la massima riservatezza, salvo l'utilizzo delle stesse per far valere in giudizio propri diritti.

33. Cessione del contratto

Il Cliente non può trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, il Contratto, né i diritti e/o gli obblighi da esso derivanti, se non con il preventivo consenso scritto del Fornitore.

34. Modifiche

Il Fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente in ogni momento le Condizioni Generali o le Condizioni Particolari del Contratto.

Di tale modifica viene data comunicazione al Cliente a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r con preavviso di 30 giorni rispetto all'applicazione di tali modifiche.

Il Cliente ha 30 giorni di tempo da detta comunicazione per recedere dal contratto. Decorso tale termine in mancanza di recesso da parte del Cliente, le modifiche si intendono accettate da quest'ultimo.

In ogni altro caso, le eventuali modifiche al presente Contratto sono valide ed efficaci tra le Parti solo se effettuate congiuntamente per iscritto.

35. Clausola di salvaguardia

Qualora una clausola del Contratto risulti nulla, annullabile o inefficace, in tutto o anche solo in parte, l'eventuale nullità, annullamento o inefficacia non si estende alle restanti clausole, che continueranno a rimanere valide ed efficaci.

Per tale motivo se una qualsiasi clausola del Contratto non fosse valida o fosse inapplicabile, essa verrà interpretata, limitata, modificata o, se necessario, eliminata, nella modalità necessaria a garantirne la validità o l'applicabilità, senza che ciò abbia alcun effetto sulle rimanenti clausole.

36. Mancato esercizio di un diritto

Il mancato esercizio di un diritto ad opera di una delle Parti non rappresenta alcuna rinuncia ad agire nei confronti dell'altra Parte o nei confronti di terzi per la violazione di impegni assunti contrattualmente o di diritti attribuiti per legge.

37. Protezione dei dati personali

Fermo restando quanto previsto all'art. 29.1, le Parti dichiarano di applicare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, come tale il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) ed il D.Lgs. 196/2003, come riformato dal D.Lgs. 101/2018 (Codice Privacy Adeguato).

Le Parti si impegnano a rispettare tutti gli adempimenti privacy relativi al rapporto dando atto di aver predisposto separata documentazione.

38. Rinvio a normative di settore

Per quanto non espressamente derogato dalla disciplina prevista nel Contratto, si fa rinvio alle altre normative applicabili con espresso, ma non esaustivo, riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (Decreto e-commerce) e ss.ii.mm., alla Direttiva 2000/31/CE, nonché al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice Privacy), alla Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Legge sul Diritto d'Autore), al D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 (Codice della Proprietà Industriale), nonché al Codice Civile ed alle altre normative di settore applicabili.

Per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore o negli altri casi previsti nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, si applica altresì il D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo).

39. Completezza del Contratto

Il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo orale o scritto intervenuto tra le Parti sulle prestazioni e le attività oggetto dell'accordo stesso.

40. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione relativa al Contratto, diretta da una Parte all'altra, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. oppure a mezzo PEC ai recapiti indicati in Contratto, oppure a quelli successivamente variati e comunicati da una Parte all'altra, oppure in ogni caso in quelli risultanti da pubblici registri.

41. Legge applicabile

Il Contratto ed il rapporto che ne deriva sono regolati esclusivamente dalla legge italiana, dalle norme comunitarie dell'Unione Europea e dalle Convenzioni Internazionali che hanno effetto e sono riconosciute nella Repubblica Italiana.

Nel caso in cui il Contratto abbia ad oggetto la vendita internazionale di merci, le Parti escludono espressamente l'applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980.

La versione delle presenti Condizioni Generali da considerarsi ufficiale e vincolante per le Parti è quella pubblicata e vigente al momento della sottoscrizione del Modulo d'Ordine da parte del Cliente.

42. Giurisdizione e foro competente

Salvo quanto sopra, per qualunque controversia inerente all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del Contratto e del rapporto che ne consegue, se il Cliente è un Consumatore può scegliere alternativamente se rivolgersi all'Autorità Giudiziaria del suo domicilio (se diversa dall'Italia) oppure all'autorità giudiziaria italiana, in caso di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 ovvero del Regolamento comunitario 1215/2012.

Nel caso di giurisdizione italiana, se il Cliente è un Consumatore la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di sua residenza o suo domicilio, ai sensi dell'art. 63 D. Lgs. 206/2005.

Se il Cliente è invece un Professionista ai sensi della normativa applicabile, l'Autorità Giudiziaria italiana ha giurisdizione esclusiva ed è competente esclusivamente il Foro di Firenze, salva la competenza inderogabile, sempre esclusiva territorialmente, del Tribunale di Firenze, Sezione Specializzata in materia di Impresa, per i casi espressamente previsti dalla normativa applicabile.

Restano salve eventuali giurisdizioni e competenze esclusive ed inderogabili previste dalla normativa di settore.